

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5560 Anno 2018

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 08/03/2018

ORDINANZA

C.C. 29/09/17

sul ricorso proposto da

Salvatore Tusa, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 134, presso lo studio dell'avv. Ignazio Fiore (fax 06/3725954), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Perricone (sergioperricone@pecavvpa.it) e Luca Perricone (lucaperricone@pecavvpa.it), per mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Banca SELLA s.p.a., subentrata alla Cassa Rurale e Artigiana di Monreale Banca di Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa - CRAM, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99 presso l'avv. Ilaria Conte, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti

ced.

982

2017



1



Caterina Sella e Tullio Fortuna (p.e.c.
tulliofortuna@pecavvpa.it);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1566/2011 della Corte di appello di Palermo, emessa il 16 settembre 2011 e depositata il 6 ottobre 2011, n. R.G. 942/2009;

Rilevato che

1. Con ricorso del 15 gennaio 2001 Salvatore Tusa ha chiesto l'ammissione al passivo della Cassa Rurale e Artigiana di Monreale Banca di Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa – CRAM del credito di lire 247.520.000 vantato a titolo risarcitorio per i danni provocati dal risarcimento per il licenziamento intimato dalla CRAM *in bonis* e dichiarato illegittimo dal Pretore di Monreale in funzione di giudice del lavoro con sentenza del 12.5 – 18.8.1999.
2. La CRAM in l.c.a. ha eccepito l'inammissibilità della domanda non avendo il Tusa proposto tempestiva opposizione, entro il termine previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 393/1993, alla comunicazione del 29.12.1997 del commissario liquidatore sulla mancata ammissione del credito allo stato passivo depositato il 30.12.1997.



3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17 settembre 2008 – 24 gennaio 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Tusa.
4. Ha proposto appello il Tusa contestando di aver richiesto al commissario liquidatore l'ammissione al passivo del suo credito risarcitorio accertato peraltro con sentenza successiva di ben due anni rispetto alla comunicazione del commissario liquidatore. Ha contestato il ritenuto potere d'ufficio del commissario liquidatore di adottare provvedimenti di rigetto di ammissione al passivo in difetto di una formale domanda di ammissione da parte del creditore e il potere del commissario di esaminare la fondatezza di domande di accertamento di crediti oggetto di giudizi in corso. L'appellante ha chiesto altresì l'ammissione al passivo del suo credito per il pagamento delle spese processuali liquidate in suo favore dal Pretore di Monreale in funzione di giudice del lavoro.
5. La Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame con sentenza n. 1566/2011 . Ha ritenuto la Corte distrettuale che il commissario liquidatore, nel comunicare al Tusa la mancata ammissione allo stato passivo non poteva che riferirsi al credito in oggetto non essendo stato neanche dedotto

Borsari



dall'appellante di avere pretese diverse nei confronti di CRAM laddove al momento della formazione dello stato passivo il Tusa aveva agito non solo per l'annullamento del licenziamento ma anche per la condanna al risarcimento del danno rispetto alla quale il Pretore del lavoro ha dichiarato la propria incompetenza per essere intervenuta la messa in liquidazione di CRAM con conseguente attrazione in sede concorsuale dell'accertamento dei crediti. La Corte ha ritenuto inoltre, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. 2476/2003), la legittimità del rigetto dell'ammissione al passivo di un credito non azionato con formale istanza di ammissione al passivo. Ha infine rilevato l'inammissibilità della richiesta di ammissione al passivo del credito relativo alle spese processuali del giudizio svoltosi davanti al Pretore di Monreale.

6. Ricorre per cassazione Salvatore Tusa affidandosi ad un articolato motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 89 del decreto legislativo n. 385/1993 (come modificato dai d.lgs. nn. 333 e 342 del 1999) e degli artt. 101, 207, 208, 209 L.F. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonchè illogicità e

Basp



contraddittorietà della sentenza impugnata. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

7. Si difende con controricorso Banca Sella subentrata alla Cassa Rurale e Artigiana di Monreale in liquidazione coatta amministrativa – CRAM.

Ritenuto che

8. Il ricorso è infondato. Come risulta dalle stesse deduzioni del ricorrente alla data della comunicazione della mancata ammissione al passivo “dei crediti azionati o vantati” nei confronti della CRAM in liquidazione il giudizio di impugnazione del licenziamento era già stato introdotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore e in tale giudizio oltre alla domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro il Tusa aveva anche proposto domanda di risarcimento danni. Inoltre il Tusa non aveva vantato né azionato altri crediti nei confronti della Cassa rurale *in bonis* o nei confronti del commissario liquidatore. Non può non ritenersi corretta la affermazione della Corte di appello secondo cui era evidente che la comunicazione di mancata ammissione al passivo non poteva che riferirsi alle pretese patrimoniali fatte valere nel giudizio davanti al Pretore di Monreale in funzione

Baop



di giudice del lavoro. Né ha senso affermare che in sede di formazione dello stato passivo tali pretese non erano state esaminate dal commissario liquidatore dato che questi era parte del giudizio e comunicò la mancata ammissione al passivo. Sostiene però il ricorrente che per un verso tale potere di esame e di rigetto della posizione creditoria non era nei poteri in assenza di una formale proposizione di istanza di ammissione al passivo. Per altro verso egli non era legittimato a proporre tale istanza non essendo ancora accertato il presupposto per la esistenza del credito risarcitorio e cioè l'illegittimità del licenziamento e non essendo inoltre deducibile una esatta quantificazione del credito eventuale. In sostanza se per un verso era precluso al commissario l'accertamento negativo di un credito ancora soggetto all'accertamento giudiziale del suo presupposto per altro verso non era proponibile l'ammissione preventiva al passivo del credito non potendo il commissario delibare sulla sua ammissibilità senza sapere l'esito della controversia giudiziale sull'esistenza del presupposto.

9. Anche queste difese si dimostrano però infondate alla stregua della consolidata giurisprudenza di

Bozzi



legittimità. E' costante infatti l'affermazione nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell'insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (cfr. *Cass. civ. sez. I n. 21204 del 13 settembre 2017*). Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro in ordine a dette domande ed il loro accoglimento non è precluso dalla eventuale ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento per il credito per il trattamento di fine rapporto, sia in quanto tra dette domande e la domanda di ammissione al passivo sussiste una diversità di 'causa petendi' e di 'petitum', sia in quanto

Boop



quest'ultima non implica rinuncia all'impugnazione del licenziamento, il quale, sino a quando non sia stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace, estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto (Cass. sez. lav. 3129 del 3 marzo 2003). Tuttavia, posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma, cod. civ.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria (Cass. civ. S.U. n. 141 del 10 gennaio 2006 e n. 12731 del 16 maggio 2008). Ne consegue che la sentenza emessa nei confronti di

Bozzi



un soggetto fallito, allorché il giudizio sia stato intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, non può fare stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite (*Cass. civ. sez. I n. 5494 del 5 aprile 2012*).

10. La proposizione della domanda di ammissione tardiva è stata pertanto correttamente e insindacabilmente ritenuta preclusa dai giudici del merito. Anche di recente questa Corte (cfr. *Cass. civ. sez. I n. 19017 del 31 luglio 2017*) ha riaffermato che in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del tribunale che aveva rigettato l'opposizione al passivo proposta dal lavoratore ben oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutorietà, stante la possibilità ^{di credito} per ~~di~~ depositare in termini l'istanza di ammissione prima della conclusione del

Borzu



giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo ottenere un'ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare nelle more della causa di licenziamento.

11. Va pertanto respinto il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.600 euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 settembre 2017.

Bozzi